

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1977 , n. 385

Norme di attuazione dell'art. 7, terzo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Vigente al : 22-11-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'[art. 87 della Costituzione](#);

Visto l'art. 7 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con [regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214](#), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'[art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 luglio 1945, n. 430](#);

Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

I posti di consigliere, non riservati ai primi referendari della Corte dei conti, possono essere conferiti:

ai funzionari dello Stato indicati nell'art. 7, terzo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con [regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214](#), come integrato dall'[art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 luglio 1945, n. 430](#),

ad estranei alle amministrazioni dello Stato, che, per l'attività svolta o gli studi giuridico-amministrativo-contabili compiuti, e per le doti attitudinali e di carattere, posseggano piena idoneità all'esercizio delle funzioni di consigliere della Corte dei conti.

Per la nomina è prescritto il parere del consiglio di presidenza della Corte dei conti, su richiesta motivata della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1977

Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 34